

PRINCIPALI DIRITTI DEL CLIENTE

per le

OPERAZIONI DI FACTORING

e per le

OPERAZIONI DI DILAZIONE DI PAGAMENTO

Offerta in sede, fuori sede ed eventuali canali telematici

Si consiglia una lettura attenta dei diritti prima di scegliere questo prodotto e di concludere il contratto.

DIRITTI

PRIMA DI SCEGLIERE

- Avere a disposizione e portare con sé o ricevere una copia di questo documento.
- Avere a disposizione e portare con sé o ricevere il foglio informativo di ciascun prodotto, che ne illustra caratteristiche, rischi e tutti i costi.
- Ottenere gratuitamente una copia completa del contratto e/o il documento di sintesi, anche prima della conclusione e senza impegno per le parti. Il cliente può ottenere gratuitamente e portare con sé copia delle condizioni generali che regolano le operazioni di factoring e per le operazioni di dilazione di pagamento e di un preventivo.
- Essere informato sull'esistenza e le modalità del diritto di recesso.

AL MOMENTO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

- Prendere visione del documento di sintesi con tutte le condizioni economiche, unito alla proposta o al contratto;
- Stipulare il contratto in forma scritta, tranne nei casi previsti dalla legge;
- Ricevere una copia del contratto firmato e una copia del documento di sintesi da conservare. Se il contratto è concluso su internet, ottenere una ricevuta dell'ordine;
- Non avere condizioni contrattuali sfavorevoli rispetto a quelle pubblicizzate nel foglio informativo e nel documento di sintesi;
- Scegliere il canale di comunicazione, digitale o cartaceo, attraverso il quale ricevere le comunicazioni successive.

DURANTE IL RAPPORTO CONTRATTUALE

- Ricevere comunicazioni sull'andamento del rapporto almeno una volta l'anno, mediante un rendiconto e il documento di sintesi.
- Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario - TUB), l'Intermediario finanziario, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali) con conseguente ricalcolo delle rate di rimborso residue. Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto

entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso il cliente potrà estinguere anticipatamente il debito residuo alle condizioni precedentemente applicate e senza aggravio di penalità.

- Ottenere a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta e anche dopo la chiusura, copia della documentazione sulle singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

ALLA CHIUSURA

- Recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.
- Ottenere la chiusura del contratto nei tempi indicati nel foglio informativo.
- Ricevere il rendiconto che attesta la chiusura del contratto e riepiloga tutte le operazioni effettuate.

RECLAMI RICORSI E CONCILIAZIONE

Il cliente può presentare un Reclamo all'Ufficio Reclami del Factor, anche per lettera raccomandata A/R, al seguente indirizzo: BCC Factoring S.p.A. - Ufficio Reclami - Via Esterle 11 - 20132 Milano, o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: reclamibccf@pec.it.

La Società di factoring deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Società di factoring. Il ricorso all'ABF esonera il cliente dall'esperire il procedimento di mediazione di cui al capoverso successivo, nel caso in cui si intenda sottoporre la controversia all'Autorità Giudiziaria.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie e in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e la Società di factoring possono ricorrere:

1) Al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR; il regolamento dell'ADR può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it oppure chiesto all'intermediario.

2) Oppure ad altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

La Guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario e il modulo per ricorrere all'Arbitro sono scaricabili dal sito www.arbitrobancariofinanziario.it.

1 ottobre 2016